

COMUNE DI CODEVIGO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24.07.2009, esecutiva il 25.08.2009
- Entrato in vigore il 1° settembre 2009 (il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del provvedimento d'approvazione).

SEZIONE I – ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la posizione giuridica del Consiglio Comunale, lo status dei Consiglieri, il funzionamento dell'organo e la formazione delle deliberazioni collegiali attraverso le quali opera.
2. Il Consiglio Comunale di Codevigo è composto da n. 16 membri, oltre al Sindaco, eletti con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le modalità stabilite dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.

Articolo 2 – Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco neoeletto.
3. Gli adempimenti che il Consiglio Comunale deve compiere nella sua prima adunanza sono:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - b) surrogazione dei candidati ineleggibili;
 - c) surrogazione dei candidati che abbiano eventualmente optato per altro Consiglio Comunale ;
 - d) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana ;
 - e) elezione del Presidente del Consiglio, ove previsto dallo Statuto;
 - f) comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco ed esame delle condizioni di compatibilità degli assessori;
 - g) elezione della commissione elettorale comunale;

Articolo 3 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.
2. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal vice sindaco, se sia componente del consiglio.
3. Se il vice sindaco sia esterno del consiglio, o in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta ad un assessore che sia componente del consiglio, secondo l'ordine indicato dal sindaco nell'atto di nomina della giunta.
4. Se la presidenza non possa essere attribuita ad alcuno degli assessori, essa spetta al consigliere anziano.
5. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 40, c. 2 T.U.E.L 267/2000.

Articolo 4 – Compiti e poteri del Presidente.

1. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Articolo 5 - Procedura per la convalida degli eletti

1. Dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita il Consiglio ad esaminare le condizioni degli eletti a norma del Capo II, titolo III, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste e provvede secondo la procedura dell'art. 69 del T.U.E.L. 267/2000.
2. Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti l'incandidabilità, l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neoeletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.
3. In caso di dimissioni di un Consigliere neoeletto, presentate prima della convalida, il Consigliere viene prima convalidato e quindi sostituito ai sensi del comma 1.

Articolo 6 – Comunicazione di nomina della Giunta

1. Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina degli assessori, componenti la Giunta comunale, tra i quali un vice Sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dall'art. 53 del T.U.E.L. e dallo statuto. Il numero degli assessori non può essere inferiore a quattro né superiore a sei.
2. Il Sindaco dà atto al Consiglio che gli assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio stesso sono in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dal capo II, titolo III del T.U.E.L. 267/2000.

Articolo 7 - Elezione della Commissione Elettorale Comunale

1. Il Consiglio elegge la Commissione elettorale comunale, composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti ai sensi dell'art. 12 e segg. del D.P.R. 20.03.1967, n. 223 ed art. 41 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. Per la elezione dei componenti effettivi ciascun Consigliere scrive sulla scheda un nome solo e, dopo lo scrutinio, sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere

chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
5. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Articolo 8 - Gruppi consiliari. Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola , un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere , a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco e al segretario comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e senza aderire ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella condizione di cui sopra, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco e al segretario comunale , da parte dei consiglieri interessati.

In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare le percentuali di un quinto dell'indennità prevista per il Sindaco.

SEZIONE II – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 9 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale per tutta la durata in carica , può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero , le competenze e la durata e determinando la loro composizione numerica, garantendo, in proporzione, la rappresentanza della minoranza; il loro numero comunque non potrà essere inferiore a 6 componenti .
2. Ai fini della costituzione di ciascuna Commissione, il Sindaco convoca la prima seduta, nel corso della quale sono eletti il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con votazioni separate e segrete. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i Commissari che conseguono il maggior numero dei voti.
4. Il vice presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento o di assenza. Qualora manchi anche il Vicepresidente, la Commissione è presieduta dal Consigliere anziano tra i presenti.

Articolo 10 - Funzioni delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e propositive sulle questioni di competenza del Consiglio.
2. Svolgono altresì funzioni di raccordo tra l'esecutivo e il Consiglio. A tal fine il sindaco e gli assessori possono sempre partecipare ai lavori delle Commissioni e possono rispondere oralmente alle interrogazioni in Commissione.
3. Le Commissioni consiliari verificano lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e degli altri atti di indirizzo e ne riferiscono al Consiglio.
4. La Giunta può sempre richiedere il parere delle Commissioni su questioni rientranti nella propria competenza.
5. Le Commissioni esprimono il proprio parere sulle proposte di deliberazione di norma entro quindici giorni dalla data di assegnazione da parte Sindaco. Tale termine può essere prorogato dal Sindaco per non più di dieci giorni, tenuto conto della complessità degli argomenti. Trascorso il termine anzidetto, la proposta è trasmessa per l'esame dell'Assemblea.
6. Le questioni relative al riparto di competenze tra le Commissioni sono risolte dal Sindaco.

Articolo 11 - Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, in via ordinaria, con avvisi scritti che contengono l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.
2. Gli avvisi sono recapitati almeno due giorni prima della riunione, da tenere in giorni diversi da quelli in cui si svolge il Consiglio.
3. Nell'avviso il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno le questioni proposte dal Sindaco e dagli Assessori competenti per materia.
4. Per la trattazione di argomenti inerenti la competenza di più Commissioni, il Sindaco, anche su proposta di un Presidente di Commissione, può convocare riunioni congiunte. La presidenza delle Commissioni in seduta congiunta è assunta dal Presidente più anziano di età. La verbalizzazione è effettuata dal Segretario della Commissione il cui Presidente assume la presidenza. Alle sedute congiunte si applicano le norme vigenti per le altre sedute.

Articolo 12 - Validità e pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. All'ora stabilita nella convocazione, il Presidente procede all'appello dei Commissari. La seduta è valida se sono presenti i componenti dei gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica. In caso contrario, il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per trenta minuti, dopodiché procede ad un nuovo appello. Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Presidente toglie la seduta.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo quelle in cui si discutono questioni concernenti persone.
3. Per la disciplina delle sedute si applicano le norme stabilite per le riunioni del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

Articolo 13 - Segreteria delle Commissioni

1. Alle Commissioni è assicurata, per l'espletamento delle funzioni, la disponibilità di locali, attrezzature tecniche di registrazione e personale adeguato. I locali debbono essere idonei ad ospitare il pubblico.
2. I compiti di segreteria e di verbalizzazione delle Commissioni sono svolti da un apposito ufficio cui spetta anche il coordinamento e l'assistenza ai lavori delle Commissioni sotto il profilo organizzativo.

Articolo 14 - Relatori

1. Per ciascun oggetto in esame la Commissione nomina un relatore incaricato di riferirne al Consiglio ed intervenire alla discussione in aula.
2. La Commissione, su proposta del proprio Presidente, può deliberare, per l'approfondimento di argomenti di particolare rilevanza, la costituzione nel suo seno di apposito gruppo di lavoro, coordinato da un relatore. Ove occorra, può essere redatta una relazione scritta.
3. La minoranza dissenziente della Commissione può far constatare i motivi del proprio dissenso, anche mediante relazione scritta.

Articolo 15 - Verbali

I verbali delle Commissioni, sinteticamente redatti, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sottoposti all'approvazione delle Commissioni al termine della seduta. Quindi sono trasmessi alla Segreteria comunale per essere conservati agli atti.

Articolo 16 - Partecipazioni alle Commissioni

1. Le Commissioni possono, inoltre, d'intesa con gli Assessori competenti, richiedere l'intervento alle sedute di funzionari e personale tecnico dell'Amministrazione, delle aziende o degli enti dipendenti dal Comune, nonché dei rappresentanti nominati presso enti ed istituzioni; di tecnici ed esperti anche estranei all'Amministrazione in qualità di consulenti, purché a titolo gratuito.
2. Le Commissioni possono anche effettuare sopralluoghi, funzionali all'espressione di pareri su questioni ad esse demandate, previa comunicazione al Sindaco.

Articolo 17 - Incarichi speciali

Il Consiglio può dare incarico a uno (o più) Consiglieri di riferire su oggetti che richiedano indagine o esame speciali. Esaurita l'indagine, l'incaricato informa a mezzo di relazione scritta.

Articolo 18- Commissione speciale

1. Il Consiglio può nominare, a maggioranza assoluta, una commissione speciale di Consiglieri che rappresenti proporzionalmente la consistenza dei gruppi consiliari, per svolgere indagini, nell'ambito degli uffici e dei servizi del Comune, per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o di dipendenti del Comune; la presidenza è affidata alle minoranze.
2. La commissione redigerà relazione scritta che formerà oggetto di apposito argomento da esaminare ed approvare in Consiglio Comunale.

3. Se dalle risultanze emergono comportamenti rilevanti sotto i profili delle responsabilità civile, contabile, penale, la commissione trasmette copia della relazione all'autorità giurisdizionale competente.

SEZIONE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 19 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale compete al Sindaco.
2. La convocazione è effettuata con avvisi scritti consegnati dal messo comunale - che ne deve rilasciare apposita attestazione - al domicilio dei Consiglieri cinque giorni prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattr'ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Nel computo dei giorni non va calcolato il dies a quo, mentre va tenuto conto del dies ad quem.
3. Se il Consigliere ha il domicilio in un altro Comune, deve avere recapito nel Comune nel quale è Consigliere, dove è consegnato l'avviso.
4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi: il giorno, l'ora, il luogo della convocazione; la natura, prima/seconda, della convocazione; la natura, ordinaria/straordinaria/urgente o pubblica/segreta della seduta; il/i soggetti ad iniziativa dei quali il Consiglio è convocato; l'elenco degli oggetti da trattare; la data e la firma dell'autorità che lo convoca. E' illegittima la convocazione ove sia stata omessa l'indicazione della data dell'adunanza e degli oggetti da trattare.
5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. L'ufficio pubbliche relazioni del Comune provvede a pubblicizzare le sedute del Consiglio, mediante affissione negli albi comunali e luoghi pubblici.

Articolo 20 - Elencazione degli argomenti

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti nel seguente ordine:
 - a) approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - b) comunicazioni del Sindaco;
 - c) richieste dell'Autorità governativa, della Regione, della Provincia;
 - d) oggetti rimasti da trattare nella seduta precedente;
 - e) ratifica delle variazioni di bilancio adottate della Giunta;
 - f) bilancio e conto consuntivo in scadenza;
 - g) argomenti stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - h) argomenti richiesti dai Consiglieri.
 - i) mozioni/interrogazioni dei consiglieri;
2. Gli oggetti delle proposte devono indicare in maniera inequivoca il contenuto della determinazione da adottare.

Articolo 21 - Deposito degli atti

1. Gli atti del Consiglio sono depositati nella segreteria del Comune, almeno il giorno successivo a quello della notificazione degli atti, a disposizione dei Consiglieri, mentre la proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui all'articolo 49 del T.U. 267/2000, e di ogni altro documento utile per l'esame dell'argomento, deve essere depositata almeno 48 ore prima la data dell'adunanza.
2. I Consiglieri possono prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
3. I funzionari del comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.
4. A disposizione dei Consiglieri è depositata altresì copia del verbale della seduta precedente, della quale i Consiglieri possono estrarre copia relativamente alla parte che interessa.
Gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno sono depositati sotto forma di proposte di deliberazioni, formulate dagli uffici competenti in ogni parte.
5. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il parere tecnico è obbligatorio, ma non vincolante.
6. Inoltre le proposte contengono, se del caso, gli ulteriori pareri obbligatori previsti da leggi, dallo statuto o dai regolamenti, in relazione alla materia alla quale si riferiscono, compreso il parere della commissione consiliare competente.

SEZIONE IV – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Articolo 22 - Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala delle adunanze presso la sede comunale.
2. Per esigenze eccezionali, il Sindaco può disporre la convocazione del Consiglio in seduta informale e aperta, anche in luogo diverso dalla sede comunale, previa adozione di delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Comunale.
3. Alla seduta informale possono intervenire anche soggetti diversi dai Consiglieri, i cui interventi sono verbalizzati.
4. Durante il corso delle sedute consiliari, formali o informali, sono esposte all'esterno della sede della riunione, la bandiera europea, quella nazionale, quella della Regione e quella del Comune, disposte nell'ordine da destra a sinistra.

Articolo 23 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di giugno e di dicembre per deliberare, nell'ordine, il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del Sindaco, per domanda di un quinto dei Consiglieri, per ordine del prefetto.

3. La riunione del Consiglio a domanda di un quinto dei Consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal prefetto.
4. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste nei commi precedenti e in altri articoli del presente Regolamento si procede, quando necessario, con arrotondamento aritmetico: con un decimale inferiore o uguale a 0,50 si arrotonda per difetto, con un decimale maggiore di 0,50 si arrotonda per eccesso.

Articolo 24 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Quando sussistano ragioni tali che possono compromettere la riservatezza delle persone singole o dei gruppi, la seduta è svolta in forma segreta, su determinazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei presenti.
3. Alle sedute segrete assiste solo il Segretario o chi lo sostituisce.
4. I verbali delle sedute segrete devono essere riportare la dizione: " seduta segreta".

Articolo 25 - Sedute di prima convocazione. Quorum

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno 6 Consiglieri, escluso il Sindaco.
2. Se tale numero non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

Articolo 26 - Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale.
2. Perché possa farsi luogo ad un'adunanza di seconda convocazione è necessario: che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata; che ad essa, anche relativamente ad uno specifico oggetto, non sia stato raggiunto il quorum di consiglieri, indicato nell'articolo precedente, necessario per la validità della seduta; che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta.
3. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, è disposta una temporanea sospensione di almeno dieci minuti trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.
4. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro (4) Consiglieri.
5. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del Consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.
6. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.

7. Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, un quorum speciale di voti.

Articolo 27- Doveri del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione dell'attività dei Consiglieri.
2. Se taluno del pubblico disturba lo svolgimento della seduta, il Sindaco può disporre l'allontanamento, anche a mezzo della forza pubblica.
3. Nei casi di gravi disordini, il presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione in forma riservata, permettendo di assistervi solo a singole persone, alla stampa e agli impiegati del Comune.
4. Per motivi di ordine pubblico il Sindaco può sciogliere la seduta.

Articolo 28- Svolgimento della seduta

1. Non oltre il termine di cui all'articolo 25, comma 2, il Sindaco invita il Segretario comunale a fare l'appello nominale dei Consiglieri.
2. Accertata la sussistenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta leggendo o dando per letti i verbali nella seduta precedente. Su tale punto i Consiglieri non possono aprire la discussione, ma solo mettere a verbale precisazioni e/o note di chiarimento.
3. Quindi dà inizio all'esame e discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo la progressione numerica.
4. E' facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, dietro richiesta del Sindaco o di un Consigliere. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il Consiglio, a maggioranza di voti.
5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritto all'ordine del giorno.
6. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno se previsto nell'avviso di convocazione.

Articolo 29 - Disciplina della seduta

1. Il Presidente assicura lo svolgimento ordinato della seduta, concedendo ai Consiglieri la facoltà di intervento secondo l'ordine della richiesta e moderando la discussione
2. Qualora il Consigliere si abbandoni a intemperanze verbali, il Sindaco lo invita a modificare atteggiamento; se il Consigliere non ascolta il richiamo, il Sindaco gli toglie la parola. Se il Consigliere persiste, il Sindaco può sciogliere la seduta.
3. Riconvocando la seduta e addebitando i costi al Consigliere che ne è stato causa e invio maggiori spese alla Corte dei Conti.

Articolo 30 - Modalità della discussione

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il soggetto proponente, illustrando la proposta.
2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.

3. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Sindaco facoltà di parlare, tenendo presente che la discussione generale precede la discussione sui singoli articoli, e sugli eventuali emendamenti.
4. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'assemblea. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero, la seconda per replicare. Il Consigliere può inoltre intervenire per fatto personale e per dichiarazione di voto.
5. Gli interventi non possono superare i quindici minuti. Su argomenti di particolare importanza, il Sindaco può consentire il superamento del limite previa informazione al Consiglio prima della discussione.
6. Il Sindaco può togliere la parola al Consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo invito al rispetto del termine o dell'argomento.
7. Il Consigliere può presentare, anche durante la discussione, emendamenti allo schema di proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, muniti dei pareri ex articolo 49 del T.U.E.L. 267/2000. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti possono essere ritirati fino a che sugli stessi non si sia deliberato, salvo che siano ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome proprio.
8. Il Sindaco può disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre all'esame della commissione consiliare, se istituita, le proposte di emendamento presentate.

Articolo 31 - Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco invita i Consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.
2. L'intervento per dichiarazione di voto è contenuto entro cinque minuti.
3. La dichiarazione di voto è resa da un rappresentante per ogni gruppo, salvo che vi sia necessità di motivare un voto diverso da quello del gruppo di appartenenza.

Articolo 32 - Astensione dalla votazione

1. Il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.

Articolo 33 – Votazioni

1. Iniziata la votazione non è concessa più la parola, salvo che per richiamo al regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.
2. Se la proposta si compone di articoli o parti, il Consiglio decide a maggioranza se procedere alla votazione dei singoli articoli.

3. Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o parti, ovvero siano stati accolti emendamenti, la proposta di deliberazione viene successivamente sottoposta a votazione generale nel testo approvato per parti o modificato.
4. Se la votazione è palese, si esprime per appello nominale, per chiamata o per alzata di mano, mediante accertamento dei Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.
5. Nei casi riguardanti persone o quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, la votazione è segreta. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.
6. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun Consigliere è distribuita una scheda o un blocchetto di schede recante il timbro del Comune, sulla quale il Consigliere indicherà il voto e poi depositerà nell'urna.
7. Lo spoglio delle schede è fatto dal Sindaco con l'assistenza di tre scrutatori, da lui nominati.
8. Quando in una votazione siano state riscontrate irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il presidente dispone la ripetizione della votazione, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, se presenti in sala. I Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorché astenuti, non possono prendere parte alla seconda votazione.

Articolo 34 - Esito delle votazioni

1. Di ogni votazione il Sindaco proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta.
2. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole dei votanti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano una maggioranza qualificata.
3. I Consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta, ma non si considerano votanti.
4. Le proposte che ottengono parità di voti sono dichiarate infruttuose e non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta, la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti.
5. Nel caso di nomine, se i voti sono pari, è eletto il più anziano di età.
6. Per i provvedimenti obbligatori, la votazione si può ripetere per più di due volte.
7. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze prive di quorum o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o adottate in violazione di legge.

Articolo 35 - Fatto personale

1. Il Consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si ritenga ingiustamente censurato o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.
2. In questo caso, il Consigliere deve sommariamente dar conto degli elementi su cui fonda il "fatto personale" e il Sindaco decide se lo stesso sussista o meno. Se il Sindaco non lo ravvisa, sarà interpellato il Consiglio, che deciderà per alzata di mano, senza discussione.

Articolo 36 - Questioni pregiudiziali

Se un Consigliere ritiene che un argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate, dovrà proporlo prima della discussione. La proposta è ammessa nel corso della discussione se votata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 37 - Ordini del giorno

1. Sugli argomenti in discussione ogni Consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno, sia durante la discussione che a discussione conclusa.
2. Gli ordini del giorno sono letti dal Sindaco secondo l'ordine di presentazione, e sono votati prima della votazione sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.
3. Qualora il proponente l'ordine del giorno sia assente al momento della discussione, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.
4. Un ordine del giorno può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Sindaco lo includa nell'avviso di convocazione tra gli argomenti da trattare nella seduta.
5. Il Sindaco ha facoltà di non accettare ordini del giorno relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Articolo 38 - Sindacato ispettivo

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti concernenti l'attività dell'Amministrazione ed i rapporti con i cittadini.
2. Interrogazioni, interpellanze e mozioni sono svolte e discusse separatamente rispetto alle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

Articolo 39 - Interrogazione

1. L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intenda presentare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto o, comunque, per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le interrogazioni di norma, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Alle stesse è data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.
3. L'interrogazione non può dar luogo a discussione. Ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore competente e l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfi o meno, parlando per non più di cinque minuti.
4. Copia della risposta scritta allegata al verbale e messa a disposizione dei Consiglieri i quali potranno prenderne visione presso la Segreteria del Comune.
5. Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento l'interrogante non sia presente, l'interrogazione è dichiarata decaduta. L'interrogazione dichiarata decaduta può essere ripresentata.

Articolo 40 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e i criteri che hanno determinato l'attività dell'amministrazione relativamente ad un determinato affare o i suoi intendimenti per l'attività futura.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile, successivamente alle interrogazioni; la Giunta risponde immediatamente o dichiara di dover differire la risposta, nel qual caso il Sindaco, in rapporto alla disponibilità della Giunta, stabilisce la seduta in cui l'interpellanza sarà svolta.
3. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di svolgere l'interpellanza iscritta all'ordine del giorno parlando per non più di cinque minuti; dopo le dichiarazioni della Giunta ha diritto alla replica per non oltre cinque minuti; i componenti della Giunta hanno la parola per ultimi. L'interpellante può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione, nel qual caso si applicano le norme dell'articolo successivo.
4. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno. L'interpellanza dichiarata decaduta può essere ripresentata.
5. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio.
6. Le risposte all'interpellanza dovranno essere fornite nel termine di trenta giorni dalla presentazione.
7. Il Sindaco può disporre che interpellanze ed interrogazioni, relative ad argomenti strettamente connessi, siano svolte contemporaneamente.

Articolo 41 - Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto, tendente a promuovere la discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.
2. La mozione deve essere presentata da almeno tre componenti del Consiglio, a meno che non derivi dalla trasformazione di una interpellanza, secondo il disposto dell'articolo precedente.
3. Sulla mozione parla per primo uno dei proponenti. Nella discussione possono intervenire i Consiglieri che ne facciano richiesta, oltre al Sindaco e agli Assessori, secondo le norme previste dal presente regolamento per la discussione generale. Esaurita la discussione, la mozione è posta in votazione. Successivamente, sono posti ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento.
4. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione. Se, in tal caso, una o più mozioni vengano ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a parlare subito dopo il proponente della mozione in discussione.
5. Le mozioni hanno la precedenza nell'ordine dei lavori sulle interpellanze ed interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso, coloro che hanno presentato le interpellanze od interrogazioni possono rinunciarvi, e sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni ritirate ai sensi del comma precedente.

Articolo 42 - Mozione di sfiducia

1. I Consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco e della Giunta. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è acquisita al protocollo

a cura del Segretario comunale ed è immediatamente comunicata al Sindaco, il quale la mette in discussione in un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data del protocollo di presentazione.

2. La mozione è illustrata dal primo dei Consiglieri firmatari, discussa dal Consiglio e, quindi, sottoposta al voto dell'assemblea. La relativa votazione è effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti è approvata; in caso contrario, si intende respinta.
3. In caso di approvazione, il Sindaco scioglie immediatamente la seduta. Il Segretario comunale effettua la comunicazione al prefetto, il quale dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

Articolo 43 - Processo verbale - Approvazione – Firma

1. Il processo verbale, redatto dal Segretario o da chi lo sostituisce, indica:
 - il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
 - l'attestazione che la convocazione fu fatta dal Sindaco con inviti scritti notificati al domicilio dei Consiglieri;
 - la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
 - se la seduta sia di prima o di seconda convocazione;
 - se la seduta sia pubblica o segreta;
 - i nomi dei Consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi quelli la cui assenza sia giustificata;
 - la qualità di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non è assunta dal Sindaco;
 - il nome di chi funge da Segretario.
2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e il loro esito, il nome degli scrutatori in caso di votazione, (soppresso "segreta") il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti. E' riportata altresì ogni altra determinazione relativa alla delibera in esame, come il rinvio, il ritiro o il rigetto della proposta.
3. Il verbale è approvato, generalmente, nella riunione successiva, in apertura di seduta.
4. Il verbale dell'ultima adunanza del Consiglio è approvato dal nuovo Consiglio insediato.
5. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 44 - Integrazione dell'efficacia

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 45 – Mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a cinque sedute consecutive del Consiglio ovvero a 8 sedute complessive nell'anno solare,

decade dalla carica previo avvio al procedimento per la dichiarazione di decadenza con contestuale avviso all'interessato che dovrà fornire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio.

Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune per affari indilazionabili o altri gravi motivi, debitamente comprovate.

2. La dichiarazione di decadenza è promossa dal Consiglio comunale, dal Sindaco, dal Prefetto ed è pronunciata dal Consiglio.
3. Copia della delibera del Consiglio di presa d'atto della decadenza, è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione
4. Il Consiglio delibera in seduta pubblica a maggioranza di voti palesi. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, intervenire nella discussione e partecipare alla votazione.

Articolo 46- Segretario verbalizzante

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il vicesegretario, ove esista, o altro Segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
2. Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito da altro funzionario incaricato dal Sindaco.
3. Il Segretario non ha voto, ma può esprimere, se richiesto, il proprio parere sulle questioni in discussione.

SEZIONE V - NORME FINALI

Articolo 47 – Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e distribuzione di copie ai cittadini.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento attiene all'autonomia organizzativa del Consiglio.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti all'art. 37 dello Statuto Comunale.”